



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2009_2010

Indice

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
PRIMA RATA
SECONDA RATA
2. ESONERI ED AGEVOLAZIONI
Chi può accedere agli esoneri?
Esoneri totali
 - a) Beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio
 - b) Idonei non beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio
 - c) Studenti in situazioni di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento
 - d) Studenti residenti nei Comuni della Regione Abruzzo interessati dal sisma
 - e) Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60A agevolazioni per gli studenti - Esoneri parziali
 - (a) Studenti che si immatricolano per l'a.a. 2009_2010 all'Università degli Studi del Molise
 - (b) Studenti che si iscrivono per l'a.a. 2009_2010 ad anni successivi al primo
3. COSA SI DEVE FARE PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.3?
Modalità di accesso al beneficio
Requisiti di reddito
Limiti di reddito e patrimonio
 - (a) Tabella 1
 - (b) Tabella 2Fascia di appartenenza
 - (a) Tabella 3
 - (b) Tabella 4Composizione nucleo familiare convenzionale
Requisiti di merito
4. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA
5. INTERRUZIONE DEGLI STUDI
6. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI
7. SOSPENSIONE DEGLI STUDI
8. RINUNCIA AGLI STUDI
9. STUDENTI IN REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE
10. STUDENTI STRANIERI
11. CONTROLLI E SANZIONI
12. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS.VO 196/2003

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Nell'ambito del sistema di tassazione introdotto dalla Legge 537/93 (art.5), "...gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari attraverso il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, oltre che mediante il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e dell'imposta di bollo".

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise, rispettivamente nelle sedute del 14.05.2009 e del 21.05.2009, hanno approvato la determinazione degli importi delle tasse e dei contributi per l'a.a. 2009_2010.

In attuazione dei principi dettati dalla normativa vigente in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", l'Università degli Studi del Molise commisura, per ciascuno studente, l'ammontare complessivo delle tasse e dei contributi dovuti alle effettive condizioni economiche, reddituali, patrimoniali e di merito dello studente, graduando gli importi secondo tre fasce di contribuzione, commisurate all'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cfr. **tabella 4**, paragrafo 3.4.).

L'importo totale annuo delle tasse e dei contributi universitari dovuti è ripartito in due rate:

1.1 PRIMA RATA

L'IMPORTO DELLA PRIMA RATA È UGUALE PER TUTTI GLI STUDENTI, SIA IMMATRICOLATI, SIA ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI E NON È SOGGETTA AD ALCUN ABBATTIMENTO, ECCEZION FATTA PER GLI STUDENTI CHE BENEFICERANNO DELL'ESONERO TOTALE.

€ 184,16 (Tassa minima di iscrizione - D.M. del 27 febbraio 2009)
€ 70,00 (tassa regionale)
€ 14,62 (marca da bollo)

Gli studenti che intendono immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi potranno farlo accedendo al Portale dello Studente presente sul sito: www.unimol.it, registrandosi o accreditandosi seguendo le apposite istruzioni.

1.1.a) Per gli studenti che intendono immatricolarsi ad uno dei corsi di studio attivati per l'anno accademico 2009_2010, l'importo complessivo delle tasse di iscrizione dovute dovrà essere versato entro il **1° ottobre 2009**, secondo le seguenti modalità:

- 1) versamento di € 184,16 sul c.c.p. 11267861 intestato all'Università degli Studi del Molise - con causale "Prima rata delle tasse e dei contributi universitarie per l'a.a. 2009_2010";
- 2) versamento di € 70,00 sul conto corrente postale n. 67971630 intestato Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice 00425".

Le ricevute attestanti l'avvenuto versamento dei predetti importi dovranno essere allegate, insieme a due fotografie formato tessera identiche, alla fotocopia di un documento di identità e ad una marca da bollo da € 14,62, alla domanda di immatricolazione stampata al termine della procedura informatizzata presente sul Portale dello Studente. La predetta documentazione dovrà essere consegnata presso gli sportelli delle Segreterie Studenti ai fini del perfezionamento della procedura di immatricolazione.

1.1.b) Per gli studenti che intendono iscriversi ad un anno successivo al primo, tramite l'accesso al Portale dello Studente, sarà possibile procedere alla stampa delle tasse da pagare a titolo di "prima rata di iscrizione" per un totale di € 268,78 (tassa regionale + bollo virtuale + prima rata tasse e contributi aa 09_10), presso una delle filiali della UniCredit Banca di Roma SpA entro il **1° ottobre 2009**

Attenzione!

*Tutti gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono comunque provvedere al pagamento della **prima rata di iscrizione** e perfezionare l'iscrizione entro la data di scadenza delle iscrizioni, a prescindere se l'anno precedente siano stati beneficiari di esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari (fatta eccezione per i casi indicati al successivo punto 2.2. lett. c).*

Il pagamento oltre la data di scadenza prevista per l'anno accademico 2009/2010 comporterà il pagamento del contributo di mora così come stabilito dagli Organi accademici.

Gli studenti che nell'a.a. 2009_2010 si iscrivono al terzo anno del corso di laurea in **Scienze della Formazione Primaria** scegliendo di frequentare, contemporaneamente, il percorso aggiuntivo per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, dovranno recarsi presso gli sportelli delle Segreterie Studenti e presentare apposita domanda di iscrizione, che comporterà il pagamento di una integrazione alla prima rata di € **331,00** da effettuare sul **c.c.p. 11267861** intestato all'Università degli Studi del Molise - con causale "Iscrizione Sostegno Formazione Primaria".

Gli studenti che intendono iscriversi ad uno o più **CORSI SINGOLI** attivati presso l'Università degli Studi del Molise dovranno procedere con le medesime modalità previste per l'immatricolazione.

Una volta stampata e resa in carta legale (marca da bollo da € 14,62) la domanda di iscrizione, gli interessati dovranno recarsi presso gli sportelli delle Segreterie Studenti e comunicare: la denominazione degli insegnamenti prescelti, il numero di cfu corrispondente, il relativo Settore Scientifico Disciplinare. Dal numero dei crediti formativi universitari, si procederà al calcolo dell'ammontare delle tasse di iscrizione dovuto (1 cfu = € 27,00) che dovrà essere versato sul **c.c.p. 11267861** intestato all'Università degli Studi del Molise - con causale "Prima rata Corsi singoli per l'a.a. 2009_2010".

La ricevuta attestante l'avvenuto versamento, unitamente a quella attestante il versamento di € **70,00** sul conto corrente postale n. **67971630** intestato Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**", dovranno essere consegnate presso gli Sportelli della Segreteria Studenti per il perfezionamento dell'iscrizione.

1.2 SECONDA RATA

La seconda rata, che corrisponde all'ammontare dei contributi universitari quantificati dagli Organi Accademici dell'Università degli Studi del Molise, è soggetta ad abbattimento sulla base del possesso dei requisiti di reddito, di patrimonio e di merito dichiarati dagli studenti. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2010, pena il pagamento dei diritti di mora.

Nella **Tabella A** allegata al presente Regolamento viene indicato l'importo massimo dei contributi universitari, come determinato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise, rispettivamente nella seduta del 14 maggio 2009 e del 21 maggio 2009.

La misura delle tasse universitarie è articolata in base all'appartenenza dei Corsi di Studio alle singole Facoltà e di queste ai seguenti Gruppi: Facoltà Economico - Giuridiche, Facoltà Tecnico - Scientifiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Attenzione

Per coloro che si iscriveranno per l'a.a. **2009/2010** al **2°**, al **3°** e oltre il **3°** anno **Fuori Corso** sia del Vecchio Ordinamento che del Nuovo Ordinamento, viene disposta una maggiorazione degli importi dovuti a titolo di seconda rata rispettivamente di € **120,00**, di € **140,00** ed € **200,00**, così come disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del **21 maggio 2009**.

2. ESONERI ED AGEVOLAZIONI

2.1. Chi può accedere agli esoneri

Possono accedere agli esoneri tutti gli studenti regolarmente iscritti, per l'a.a. 2009_2010, ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea specialistica e/o magistrale, ai corsi di specializzazione ed ai corsi del vecchio ordinamento attivati presso le Facoltà dell'Università degli Studi del Molise, **eccezion fatta per le ipotesi di esclusione di cui al punto successivo.**

I benefici, ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n° 390", sono concessi **fino al primo anno fuori corso**, determinato partendo dall'anno di prima immatricolazione, **e per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui al punto precedente.**

Lo **studente lavoratore** può accedere al beneficio dell'esonero **fino al 5° anno fuori corso**, determinato partendo dall'anno di prima immatricolazione, secondo le modalità ed i termini indicati dal presente Regolamento.

Attenzione

L'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal **1° anno di immatricolazione** in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di studi o di Università non azzerava l'anzianità di iscrizione.

Sono **esclusi** dal beneficio degli esoneri e pagano l'importo massimo della seconda rata coloro che:

1. non avranno dichiarato, secondo le modalità ed i termini disciplinati dal presente Regolamento, il dato ISEE;
2. non posseggono i **requisiti di reddito, di patrimonio e di merito** richiesti dal presente Regolamento;
3. si iscrivono ad un corso di laurea e sono già in possesso di un diploma universitario;
4. si iscrivono ad un corso di laurea e sono già in possesso di una laurea di pari livello;
5. si iscrivono ad un corso di specializzazione e sono già in possesso di un'altra specializzazione;
6. si iscrivono ad un corso di laurea specialistica e/o magistrale e sono già in possesso di una laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04;
7. si iscrivono ad un corso di laurea specialistica e/o magistrale e sono già in possesso di una laurea specialistica e/o magistrale;
8. si iscrivono alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
9. si iscrivono alle Attività didattiche aggiuntive (800 ore) per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
10. si iscrivono alle Attività didattiche integrative per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno di alunni in situazioni di handicap attivate presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (percorso post-lauream) e presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS).

2.2 Esoneri totali

(a) Beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2009_2010 gli studenti **beneficiari delle borse di studio** concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

(b) Idonei non beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2009_2010

gli studenti risultati **idonei** al conseguimento delle borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) e che, per scarsità di risorse, **non possono beneficiare** di tali provvidenze, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

Attenzione

Per gli studenti di cui ai punti (a) e (b) il **rimborso** della tassa versata (e non dovuta) a titolo di iscrizione per l'a.a. 2009_2010 sarà disposto solo all'atto della comunicazione ufficiale dell'approvazione delle graduatorie definitive da parte dell'ente per il Diritto allo Studi Universitario (ESU) e della contestuale adozione dei provvedimenti di revoca nei confronti dei non aventi diritto.

(C) Studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2009_2010 gli studenti **portatori di handicap** con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (compresi coloro che rientrano nella TAB. A cat. 1-2-3-4 del D.P.R. n. 864/1981).

Per tale categoria di beneficiari, l'iscrizione agli anni successivi, per la quale ugualmente beneficeranno dell'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, dovrà comportare il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da effettuare con le medesime modalità previste per le iscrizioni agli anni successivi, tramite accesso alla propria pagina web presente all'interno del PORTALE DELLO STUDENTE.

Sono parimenti esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2009_2010, eccetto il versamento dell'Imposta di Bollo e della Tassa Regionale, gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (compresi coloro che rientrano nella TAB. A cat. 1-2-3-4 del D.P.R. n. 864/1981) che già in possesso di Laurea intendono conseguire ulteriori titoli accademici.

(d) Studenti residenti nei Comuni della Regione Abruzzo interessati dal sisma

A seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2009_2010, eccetto il versamento dell'Imposta di Bollo e della Tassa Regionale, gli studenti residenti nei comuni interessati dal sisma come da decisione del Commissario Straordinario del Terremoto solo fino al 1° anno fuori corso.

Gli studenti appartenenti a tale categoria saranno ammessi al beneficio dell'esonero nel rispetto dei principi di esclusione e nei limiti temporali indicati al punto 2.1.

(e) Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2009_2010 gli studenti che, all'atto dell'immatricolazione ad un corso di laurea di primo livello, dichiarano una votazione di diploma di maturità pari a 60/60 o a 100/100.

Condizione per il mantenimento del beneficio è il conseguimento di almeno 25 crediti formativi universitari entro il termine del 10 agosto 2010.

- (e1) Possono accedere al beneficio gli studenti immatricolati per l'a.a. 2009_2010 ad altro Ateneo e che, per il medesimo anno accademico, presentano istanza di trasferimento presso l'Università degli Studi del Molise, con iscrizione al primo anno di corso;
- (e2) Possono accedere al beneficio gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano nell'a.a. 2009_2010 all'Università degli Studi del Molise **anche** con abbreviazione di corso (*e quindi anche se iscritti ad anno di corso successivo al primo*) a seguito del riconoscimento della carriera pregressa. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio **non**

si terrà conto dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera pregressa;

(e3) Possono accedere al beneficio gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2009_2010 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio, *si terrà conto* dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera professionale e formativa pregressa;

(e4) Lo studente beneficiario di tale esonero che presenterà, nel corso dell'a.a. 2009_2010, rinuncia irrevocabile agli studi *sarà comunque tenuto al pagamento della 1^ rata di iscrizione per il medesimo anno accademico se la domanda di rinuncia al proseguimento degli studi verrà presentata entro il 10 maggio 2010 e anche al versamento della 2^ rata, senza il pagamento del diritto di mora, se la rinuncia al proseguimento degli studi verrà presentata dopo tale data;*

Attenzione

Gli studenti di cui ai punti (c), (d) ed (e) sono esonerati, all'atto dell'immatricolazione, unicamente dal pagamento della tassa di iscrizione, ma non **dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario**.

Per motivi organizzativi, per gli studenti di cui al punto (e) eventuali **rimborsi di somme pagate e non dovute** saranno disposte solo previa verifica dei requisiti di merito richiesti.

2.3. Agevolazioni per gli studenti - Esoneri parziali (cfr Tabella B)

Nel rispetto dei limiti temporali e dei principi di esclusione di cui al punto 2.1, sono concessi i seguenti esoneri parziali:

(a) Studenti che si immatricolano per l'a.a. 2009_2010

Gli studenti che si immatricolano all'Università degli Studi del Molise e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso dei requisiti di reddito e di patrimonio richiesti, possono ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, articolate in tre fasce ISEE (*cfr. Tabella B*) e distinte a seconda del tipo di facoltà cui sono iscritti.

(b) Studenti che si iscrivono per l'a.a. 2009_2010 ad anni successivi al primo

(b1) Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo presso l'Università degli Studi del Molise e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso di **requisiti di reddito e di patrimonio** tali da rientrare in una delle prime due fasce di ISEE possono ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, a condizione che rispettino uno dei seguenti **requisiti di merito (cfr Tabella B)**:

1. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2009 *almeno* 15 crediti formativi o due annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente, **ovvero**
2. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2009 *almeno* 30 crediti formativi o 4 annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente, **ovvero**
3. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2009 tutti i crediti o tutte le annualità (se

iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) degli anni accademici precedenti con una media aritmetica pari a 27/30 arrotondata per eccesso.

- (b2) Gli studenti con un ISEE che li colloca nella **terza fascia indicata nella successiva Tabella n.3**, possono ottenere un esonero parziale all'atto della determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di seconda rata, a condizione che alla data del 10 agosto 2009 abbiano acquisito tutti i crediti o tutte le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) previste negli anni accademici precedenti con una media aritmetica/ponderata pari a 30/30 arrotondata per eccesso.

Attenzione

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito previsti alla data del 10 agosto 2009, si fa riferimento ai crediti acquisiti nel corso dell'a.a. **2008_2009**, precedente a quello 2009_2010 di attuale iscrizione, **con esclusione** degli esami sostenuti e riferiti agli anni accademici **antecedenti** l'a.a. 2008/2009 e **con esclusione**, anche, degli esami sostenuti nella **sessione straordinaria** dell'a.a. 2007/2008. (**es.:** studente che per l'a.a. **2009/2010** risulta iscritto al 3° anno: **vengono presi** in considerazione i soli crediti relativi ad **esami sostenuti da gennaio 2009 al 10 agosto 2009** e considerati esami **iscritti al 2° anno** del piano di studio).

- (b3) Indipendentemente dalla condizione di reddito e di patrimonio del nucleo familiare di origine, è disposto il **rimborso dei soli contributi versati nell'ultimo anno di iscrizione** agli studenti che conseguono la laurea entro la durata normale del proprio Corso di studi, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze, determinato partendo **dall'anno di prima immatricolazione**.
- (b4) Gli studenti che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2008_2009 non sono tenuti al pagamento dell'iscrizione all'a.a. 2009_2010. Qualora lo studente non consegua il titolo entro la sessione straordinaria è tenuto all'iscrizione al nuovo anno accademico a cui si aggiunge il contributo di mora così come stabilito dagli organi accademici.

Attenzione

Allo studente che non abbia la certezza di laurearsi nella sessione straordinaria, si consiglia, pertanto, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio secondo le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento, affinché la determinazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di tasse e contributi avvenga sulla base delle effettive condizioni di reddito e di patrimonio.

Gli studenti che hanno provveduto, invece, all'iscrizione per l'a.a. 2009_2010 e conseguono il titolo finale nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della seconda rata, ma non hanno diritto al rimborso della prima rata versata a titolo di iscrizione per l'a.a. 2009_2010 - art. 27 del Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938.

- (b5) Gli studenti che devono prendere iscrizione all' anno accademico 2009_2010 (ed eventualmente agli anni accademici successivi) esclusivamente per la discussione dell'esame finale di laurea, avendo ultimato tutti gli esami di profitto entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, sono esonerati dalla contribuzione studentesca, **nel senso che saranno tenuti a versare unicamente la prima rata, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, oltre che al contributo di mora, se dovuto**.
- (b6) E' concesso, inoltre, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi universitari agli studenti beneficiari di borsa di studio concessa dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica (art. 8, comma 3, D.P.C.M. 9 aprile 2001).

3. COSA SI DEVE FARE PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.3

Si riportano di seguito le informazioni necessarie ad ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare.

3.1. Modalità di accesso agli esoneri parziali

Fermo restando i requisiti di ammissione al beneficio ed i casi di esclusione disciplinati dal presente Regolamento Tasse e Contributi, per far sì che l'importo della seconda rata venga calcolato in relazione alla propria condizione *reddituale e patrimoniale*, nonché ai propri risultati di carriera (*merito*), lo studente deve, all'atto della presentazione della domanda di immatricolazione o comunque, anche per gli iscritti ad anni successivi, **entro e non oltre il 29 gennaio 2010**, autocertificare, "on line", il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), accedendo al Portale dello Studente presente sul sito www.unimol.it e seguendo le apposite istruzioni.

Lo studente potrà effettuare il calcolo dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), disponendo dei dati economici riferiti all'anno 2008, o utilizzando il **supporto informatico reperibile sul sito www.unimol.it** oppure **rivolgendosi ad un CAAF**.

In ogni caso, lo studente potrà richiedere la consulenza del Settore Diritto allo Studio dell'Ateneo.

Entro il termine di scadenza fissato **al 29 gennaio 2010**, lo studente dovrà consegnare la documentazione cartacea attestante il dato ISEE precedentemente dichiarato (**modello generato dalla procedura informatizzata UNIMOL o modello generato dalla procedura utilizzata dal CAAF**) quale condizione ultima per l'eventuale ammissione al beneficio dell'esonero parziale: **la mancata consegna della documentazione cartacea, pur avendo autocertificato " on line" il proprio ISEE, comporta l'esclusione dal beneficio dell'esonero parziale.**

Ai sensi della normativa vigente in materia, tale documentazione dovrà essere accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato n.1**) In caso di dichiarazione mendace, lo studente, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici ottenuti e perderà il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio. Come previsto dall'art. 23 della Legge n. 390/1991, è soggetto inoltre ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella per la quale ha ottenuto l'esonero, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste. A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Università degli Studi del Molise provvederà a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

Attenzione

Gli studenti, dopo avere provveduto ad effettuare il calcolo del proprio ISEE utilizzando sia il supporto informatico reperibile sul sito www.unimol.it, sia rivolgendosi ad un CAAF, dovranno:

- a) inoltrare il dato on line, accedendo al **Portale dello Studente** presente sul sito www.unimol.it e seguendo le apposite istruzioni;*
- b) provvedere alla consegna della documentazione cartacea attestante tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione dell'ISEE. Detta autocertificazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentato entro e non oltre il **29 gennaio 2010**, presso il **Settore Diritto Allo Studio**.*

3.2. Requisiti di reddito

Per poter accedere al beneficio dell'esonero parziale è' necessario rispettare i limiti di **reddito e di patrimonio** indicati nel successivo paragrafo 3.3..

3.3. Limiti di reddito e patrimonio

Il D. M. del 24 FEBBRAIO 2009 ha aggiornato i limiti massimi dell' l'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente per l'a. a. 2009_2010. Per poter accedere agli esoneri parziali, lo studente deve rientrare nei limiti massimi di reddito e di patrimonio indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1

Il reddito complessivo + il 20% del patrimonio non deve superare i limiti sotto indicati con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
1	€ 19.152,97
2	€ 30.072,05
3	€ 39.072,05
4	€ 47.116,30
5	€ 54.585,96
6	€ 61.289,50
7	€ 67.993,04
8	€ 74.696,58
9	€ 81.400,12
10	€ 88.103,66

Tabella 2

Il patrimonio dichiarato non deve superare i limiti sotto indicati in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE
1	€ 32.320,64
2	€ 50.743,40
3	€ 65.934,10
4	€ 79.508,77
5	€ 92.113,82
6	€ 103.426,04
7	€ 114.738,27
8	€ 126.050,49
9	€ 137.362,72
10	€ 148.674,94

Gli studenti che superano i limiti indicati in una delle Tabelle 1 e 2 sono esclusi dal beneficio degli esoneri.

3.4. Fascia di appartenenza

L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene definito come la somma dei redditi

prodotti nell'ambito del nucleo familiare convenzionale a cui va aggiunto il 20% del valore del patrimonio dello stesso nucleo familiare, *diviso il coefficiente del nucleo familiare* identificato nella tabella seguente:

Tabella 3

COMPOSIZIONE NUCLEO	COEFFICIENTE
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,2
7	3,55
8	3,90
9	4,25
10	4,6

Il risultato di questa operazione determina l'ISEE *che deve rientrare nelle prime due fasce di appartenenza della Tabella 4 per poter ottenere l'esonero dalle tasse e dai contributi universitari:*

Tabella 4

Fascia di appartenenza	INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE *
1^ fascia	Da € 0 a € 14.364,73
2^ fascia	Oltre € 14.364,73 e fino ad € 19.152,97
3^ fascia	Oltre € 19.152,97

* Si veda, al riguardo, il D.M. del 24 febbraio 2009 con il quale sono stati definiti, per l'a.a. 2009_2010 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

3.5. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Ai fini dell'attribuzione degli esoneri, il nucleo familiare si intende costituito:

- √ dallo studente;
- √ da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di esonero;
- √ dai genitori dello studente e dagli altri figli a loro carico, anche se con residenza diversa da quella dello studente. Nel caso di separazione legale o divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente;
- √ da eventuali altri soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di esonero.

√

Il nucleo familiare convenzionale può essere incrementato di una unità:

- √ in caso di presenza di un solo genitore (separato, divorziato, deceduto, ragazza madre, ragazzo padre o qualora si trovi in una suddetta condizione lo stesso studente dichiarante);
- √ in caso di studente indipendente orfano di genitori che non abbia un reddito minimo di € 6.500,00;
- √ nel caso in cui è presente una persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta pari al 100%;

- √ nel caso in cui è presente un altro studente iscritto all'Università che non percepisca reddito e non abbia superato i 26 anni alla data di presentazione della domanda di esonero;
- √ nel caso in cui lo studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta inferiore al 66% e pari o superiore al 50%.
- √ **Qualora lo studente risulti come unico componente del nucleo familiare viene definito Studente indipendente, purché sussistano le seguenti due condizioni:**
 1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 2. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Attenzione

In mancanza delle due condizioni si fa riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare d'origine dello studente.

*La definizione di **studente indipendente** spetta anche agli appartenenti alle Forze armate o alle forze dell'ordine che, pur avendo la residenza nel nucleo familiare di origine, sono di fatto domiciliati nelle rispettive Caserme. In tal caso si fa riferimento esclusivamente al reddito ed al patrimonio personale e dell'eventuale nuovo nucleo familiare costituito.*

Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 6.500,00 viene comunque considerato al pari di uno studente indipendente.

3.6. Requisiti di merito

- a) aver acquisito, se trattasi di studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il termine del **10 agosto 2009**, almeno 15 crediti formativi universitari o due annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente (** vedi di seguito nota "Attenzione" lettera b*) :

(a1) per gli studenti iscritti al corso di laurea in **Scienze della Formazione Primaria** ed alla **Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS)** sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti formativi acquisiti;

(a2) per gli studenti che per l'a.a. 2009-2010 si trasferiscono nell'Università Degli Studi del Molise **sono considerati**, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **tutti** i crediti relativi agli esami sostenuti nell'anno accademico precedente nell'Ateneo di provenienza, entro il 10 agosto 2009, e convalidati;

(a3) per gli studenti che nell'anno accademico 2009_2010 effettuano un passaggio di corso **sono considerati**, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **tutti** i crediti relativi agli esami sostenuti nell'anno accademico precedente, entro il 10 agosto 2009, e convalidati .

Per gli studenti di cui ai precedenti punti (a2) e (a3) ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito **non si terrà conto dei crediti eventualmente convalidati, a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione;**

(a4) per gli studenti lavoratori iscritti fino al 5° anno fuori corso sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti o le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) acquisiti nell'anno accademico precedente;

(a5) per gli studenti immatricolati, per gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano con riconoscimento di crediti ed attività formative pregresse, nonché per gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2009_2010 in forza di rapporti convenzionali

finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di tasse e contributi universitari avviene **unicamente in ragione della situazione patrimoniale e reddituale** del proprio nucleo familiare di origine, eccezion fatta per le ipotesi di esonero totale disciplinate ai precedenti punti (e2) e (e3).

Attenzione

a) Il numero degli esami sostenuti espressi in "annualità" (del Vecchio Ordinamento) sono gli esami relativi a corsi di durata annuale. Un corso di durata pluriennale che si conclude con un solo voto finale equivale ad una sola annualità.

***b)** **Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito** previsti alla data del 10 agosto 2009, **si fa riferimento** ai crediti acquisiti nel corso dell'a.a. **2008_2009**, precedente a quello 2009_2010 di attuale iscrizione, **con esclusione** degli esami sostenuti e riferiti agli anni accademici **antecedenti** l'a.a. 2008/2009 e **con esclusione**, anche, degli esami sostenuti nella **sessione straordinaria** dell'a.a. 2007/2008. (**es.:** studente che per l'a.a. **2009/2010** risulta iscritto al 3° anno: **vengono** presi in considerazione i soli crediti relativi ad **esami sostenuti da gennaio 2009 al 10 agosto 2009** e considerati esami **iscritti al 2° anno** del piano di studio). A tal fine vengono considerati anche i crediti formativi relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori con il superato e l'idoneo.

b) **Ai fini della determinazione dei crediti maturati alla data del 10 agosto 2009 non si tiene conto di quelli attribuiti per il sostenimento di esami non presenti nel piano di studio nonché di quelli relativi ad esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi.**

4. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA

La rateizzazione della seconda rata, il cui pagamento va effettuato in due rate di pari importo con scadenza **30 giugno 2010 e 30 agosto 2010**, è concessa solo agli studenti che non rientrano nei requisiti richiesti dal presente Regolamento e che hanno fratelli e/o sorelle, genitori, figli o coniugi iscritti presso qualunque Università italiana riconosciuta.

La richiesta di rateizzazione, da inoltrare secondo l'allegato modello (**Allegato 2**) deve essere presentata **entro il 15 giugno 2010**.

5. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da almeno 2 anni accademici, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli anni accademici in cui non si siano iscritti. Nell'anno accademico di reinscrizione, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di **€ 197,00** per ogni anno di interruzione, cui si aggiungono il versamento della tassa regionale di **€ 70,00** sul c.c.p. n. **67971630** intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**" e domanda di interruzione in carta legale da € 14,62.

In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Interruzione degli studi e della ricevuta di pagamento.

L'interruzione degli studi è consentita anche nei seguenti casi:

- per l'anno di nascita di ciascun figlio (per le studentesse madri);
- a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Gli studenti che interrompono gli studi beneficiando delle disposizioni sopra indicate non possono effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera.

Attenzione

La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ma va considerato ai fini del conteggio degli anni di ottenimento degli esoneri a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse dell'anno precedente, non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né sostenere atti di carriera.

6. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti fuori corso che, avendo compiuto l'intero corso degli studi universitari senza aver conseguito il relativo titolo finale, non siano iscritti per uno o più anni accademici, per riprendere gli studi ed esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, devono procedere ai sensi dell'art. 149 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/1933, a regolarizzare la propria posizione amministrativa, presentando per ciascun anno accademico domanda di ricognizione degli studi in carta legale pari ad € 14,62. La tassa di ricognizione comporta per ciascun anno accademico da ricongiungere, un versamento pari ad € **264,00** che può essere effettuato sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise. In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Ricognizione degli studi e della ricevuta di pagamento. A decorrere dall'a.a. 1996/1997 la tassa di ricognizione prevede anche il pagamento della tassa regionale di € 70,00 da versarsi sul c.c.p. n. **67971630** intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**"

7. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea del nuovo ordinamento, in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, non perdono lo status di studente: questa potrà essere riattivata, previa valutazione da parte della struttura didattica competente della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.

Gli studenti, per riattivare l'iscrizione interrotta, versano, oltre alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una **tassa di interruzione** per gli anni in cui non è stato iscritto, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 4 del D.P.C.M. 9/4/2001.

L'interruzione degli studi può avvenire per:

- un periodo di interruzione di fatto degli studi di almeno due anni accademici per il mancato rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico e mancato pagamento delle tasse dovute;
- l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- per le studentesse per la nascita di ciascun figlio. Un anno accademico di interruzione può essere preso durante la gravidanza fino ai 3 anni del bambino;
- gravi e prolungate infermità debitamente certificate.

Durante il periodo di interruzione gli studenti non hanno un'iscrizione all'anno accademico e non possono compiere alcun atto di carriera.

Il periodo di interruzione **è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito** per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. **Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.**

L'interruzione dagli studi può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi e può essere effettuata per più periodi durante la carriera universitaria degli studenti. L'interruzione agli studi è richiesta successivamente al verificarsi dell'evento che l'ha generata (nascita di un figlio/infermità grave).

8. RINUNCIA AGLI STUDI

Agli studenti che per l'anno 2009/2010 si immatricolano o si iscrivono ad anni successivi al primo e che **rinunciano agli studi** successivamente al 30° giorno dal perfezionamento dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi al primo, non viene rimborsata la prima rata versata.

Gli studenti che per l'a.a. 2009/2010 si immatricolano o si iscrivono ad anni successivi al primo e che nel corso del medesimo anno accademico sostengono esami, nel caso in cui presentano domanda di **rinuncia agli studi** prima o dopo la scadenza del pagamento della 2^ rata (30.06.2010) sono tenuti, relativamente al succitato anno accademico, al pagamento anche della seconda rata.

9. STUDENTI IN REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE

Agli studenti in regime di studio a tempo parziale (Regolamento allegato al D.R. n. 421 del 6 aprile 2009), in merito alla determinazione dell'importo della 1^ rata (Tasse), vengono applicate le disposizioni indicate al punto 1.1 del presente Regolamento. La 2^ rata (Contributi Tab. A e Tab. B1) , invece, non potrà superare **l'importo massimo di € 500,00**.

Agli studenti in regime di studio a tempo parziale, per poter accedere agli esoneri per l'a.a. 2009-2010, si applicano le medesime disposizioni previste per gli studenti a tempo pieno, contenute nel presente Regolamento.

10. STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero, per poter beneficiare dell'esonero totale o parziale, dovrà presentare all'atto dell'iscrizione o dell'immatricolazione la dovuta documentazione, così come previsto per lo studente italiano (cfr. **Tabella D** per le Medie annuali in euro riferite all'anno 2008 - Fonte Ufficio Italiano Cambi).

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La suddetta certificazione può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. Lo studente è, comunque, obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. Per gli studenti rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. L'Università degli studi del Molise ha stabilito, su segnalazioni delle Rappresentanze italiane all'estero, di concedere, fino al terzo anno fuori corso, l'esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari agli studenti provenienti dalla Libia, Camerun, Ciad, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Burundi e Congo. Detti studenti sono tenuti comunque a perfezionare l'iscrizione per l'a.a. 2009_2010, con il pagamento della tassa regionale pari ad **€ 70,00** e dell'imposta di bollo di **€ 14,62**.

11. CONTROLLI E SANZIONI

Affinché l'agevolazione delle tasse e dei contributi sia attribuita agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Università effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni dello studente, chiedendo informazioni alla Polizia tributaria, all'Amministrazione Finanziaria, ai Comuni di residenza, agli Uffici Catastali, ecc. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulterà dichiarato il falso, sarà inflitta una sanzione amministrativa con automatica perdita degli eventuali ed ulteriori benefici per l'intera durata degli studi (art. 23 della L. n. 390/1991). L'Università, inoltre, segnalerà all'Autorità Giudiziaria Ordinaria la falsità dell'autocertificazione, per eventuale sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 640 del Codice Penale.

12. INFORMATIVA PREVISTA DAL D.LGS. 196/2003

Per l'espletamento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio, la dichiarazione dei dati personali è necessaria e l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di accedere ai benefici previsti. Il D.Lgs. n.196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, e al diritto alla protezione dei dati. Pertanto, il trattamento verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto telematico per consentire l'assegnazione degli esoneri. L'interessato, tuttavia, potrà esercitare i diritti previsti negli artt. 7 e 8 del citato Decreto legislativo.

ooo